

Ricorso proposto il 23 dicembre 2021 — just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)**(Causa T-802/21)**

(2022/C 73/81)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* just-organic.com GmbH (Essen, Germania) (rappresentante: C. Menebröcker, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «JUST ORGANIC» — Domanda di registrazione n. 18 317 774*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 1010/2021-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella misura in cui è stata respinta la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 18 317 774;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2021 — NS / Parlamento**(Causa T-805/21)**

(2022/C 73/82)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* NS (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione del 21 gennaio 2021 di riassegnare la ricorrente al posto di consigliera alla Direzione Generale della Presidenza e, ove necessario, la decisione di recupero dell'indebito dell'8 marzo 2021;

- ove necessario, annullare la decisione del 16 settembre 2021 che respinge il reclamo della ricorrente del 7 aprile 2021;
- risarcire i danni morali e materiali della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente sulla violazione del diritto di essere sentiti e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla manifesta assenza di interesse del servizio e sulla violazione del dovere di sollecitudine.
3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere e sullo sviamento di procedura.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2021 — NT/EMA

(Causa T-806/21)

(2022/C 73/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NT (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 15 marzo 2021;
- per quanto necessario, annullare la decisione del 30 settembre 2021;
- condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento pari a EUR 2 500,00 per il danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla motivazione giuridica insufficiente della decisione. La ricorrente fa valere, al riguardo, la mancanza di un esame concreto ed approfondito della situazione e contraddizioni nelle conclusioni presentate. Essa invoca altresì una violazione della nozione di «malattia professionale» e un manifesto errore di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di informazioni o su erronee informazioni fornite dal medico di fiducia dell'agenzia al medico nominato dalla ricorrente e al medico terzo quanto alla qualificazione di malattia professionale ai sensi dello Statuto dei funzionari.
3. Terzo motivo, vertente su un'irregolarità procedurale e sul carattere prematuro delle conclusioni della commissione d'invalidità in quanto dovrebbero tener conto della situazione di stress indotta dall'attività lavorativa e i fatti ad essa sottesi sono attualmente oggetto di un'indagine amministrativa.